



LEGGE DI BILANCIO 2017

*Profili di competenza della VIII
Commissione Ambiente*

A.C. 4127-bis

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 395

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - st_Ambiente@camera.it -  @CD_ambiente

Progetti di legge n. 510/0/VIII

Il presente dossier è articolato in due parti:

- *la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;*
- *la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

A. IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO.....	1
B.1. LA PRIMA SEZIONE: LA DISCIPLINA CONTABILE.....	3
B.2. LA PRIMA SEZIONE: LE NORME DELL'ARTICOLATO DI COMPETENZA DELL'VIII COMMISSIONE	5
▪ Articolo 2, commi 1-2 (<i>Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili</i>).....	7
- <i>Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica</i>	8
- <i>Detrazioni fiscali per interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici, incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica</i>	12
- <i>Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia</i>	13
- <i>Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici</i>	15
▪ Articolo 21 (<i>Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</i>).....	17
▪ Articolo 51 (<i>Ricostruzione privata e pubblica</i>).....	22
▪ Articolo 57 (<i>Svolgimento del Vertice G7</i>).....	26
▪ Articolo 60, commi 1-7 (<i>Misure di efficientamento della spesa per acquisti</i>).....	27
▪ Articolo 61, comma 1 (<i>Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri</i>).....	30
▪ Articolo 65, commi 23-42 (<i>Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti</i>).....	32
- <i>Spazi finanziari destinati agli enti locali (commi da 23 a 32)</i>	32
- <i>Spazi finanziari destinati alle regioni (commi da 33 a 39)</i>	35
- <i>Disposizioni comuni (commi da 40 a 42)</i>	35
▪ Articolo 77 (<i>Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile</i>)	38
▪ Articolo 80 (<i>Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco</i>).....	42
▪ Disposizioni stralciate	45
C. LA SECONDA SEZIONE	47
▪ C.1. La disciplina contabile della seconda sezione	49
▪ C.2. Le previsioni di spesa di competenza dell'VIII Commissione nel "nuovo" disegno di legge di bilancio	52
- C.2.1. INFRASTRUTTURE	53
- <i>Analisi della spesa per missioni e programmi</i>	54
- <i>Analisi delle modifiche della seconda sezione</i>	56
- <i>Analisi degli effetti della prima sezione</i>	59

Analisi per capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.....	59
Stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).....	62
Le tabelle A e B del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	63
- <i>C.2.2. AMBIENTE</i>	64
Le spese finali del Ministero dell'ambiente.....	64
Analisi della spesa del Ministero dell'ambiente per missioni e programmi	66
La missione 18 del bilancio dello Stato.....	68
Analisi delle modifiche della seconda sezione	69
Analisi degli effetti della prima sezione	71
Analisi per capitoli di spesa.....	71
Le tabelle A e B del Ministero dell'ambiente.....	73
L'ecobilancio	74
- <i>C.2.3. PROTEZIONE CIVILE</i>	76
Le spese della missione 8 "Soccorso civile" del Ministero dell'economia e delle finanze	76
Analisi delle modifiche della seconda sezione	77
Analisi degli effetti della prima sezione	77
Analisi per capitoli di spesa.....	78

A. IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di **stabilità**; la **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di **bilancio**.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la **seconda sezione**, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di **incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche**, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

B.1. LA PRIMA SEZIONE: LA DISCIPLINA CONTABILE

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinqües* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il **contenuto** della sezione in esame, tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** (commi 1-*ter* ed 1-*quinqües* dell'articolo 21) di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la **modifica** delle **autorizzazioni legislative** sottostanti o dei **parametri** previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, **ovvero** attraverso **nuovi interventi**. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui**

rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle **tabelle** devono essere esposti – a fini **conoscitivi** – in appositi **allegati** del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la **relazione tecnica**, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso **estesa alla legge di bilancio** nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma **anche con riguardo alla seconda sezione**, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla **Nota tecnico-illustrativa**, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di **raccordo**, a fini conoscitivi, **tra** il provvedimento di **bilancio** e il **conto economico** delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

**B.2. LA PRIMA SEZIONE:
LE NORME DELL'ARTICOLATO
DI COMPETENZA DELL'VIII COMMISSIONE**

Articolo 2, commi 1-2
(Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili)

L'**articolo 2, commi 1-2**, dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. **ecobonus**).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al **31 dicembre 2021**. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (**70 per cento**) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (**75 per cento**). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli **IACP**, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della detrazione al **50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al **31 dicembre 2021** viene prevista una detrazione del **50 per cento**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento**.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85 per cento** (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017** della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Si dispone la proroga di un anno, **fino al 31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad **interventi di riqualificazione energetica degli edifici** (modifica all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera a), n. 1**).

Per gli **interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari** del singolo condominio la misura della **detrazione al 65 per cento** è prorogata di cinque anni, **fino al 31 dicembre 2021 (lettera a), n. 2)**.

Per gli interventi di **riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali** la misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (**70 per cento**) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (**75 per cento**). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non

superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli **Istituti autonomi per le case popolari**, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (**lettera a), n. 3**).

In particolare la lettera a), n. 3), estende la disciplina agevolativa per la **riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali**, inserendo all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 i commi dal 2-*quater* al 2-*septies*.

Si prevede l'aumento della detrazione al 70 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è ulteriormente elevata al 75 per cento per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al [decreto](#) del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 (2-*quater*).

Con il D.M. 26 giugno 2015 sono state adottate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici le quali definiscono il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari (APE), comprendente i criteri generali, le metodologie per il calcolo, la classificazione degli edifici, le procedure amministrative, i format, nonché le norme per il monitoraggio e i controlli della regolarità tecnica e amministrativa. Il sistema di attestazione della prestazione energetica degli immobili definito dalle linee guida è volto a favorire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale che consenta la valutazione e il confronto tra immobili da parte dell'utente finale. L'APE costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell'immobile, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione. Costituisce altresì un efficace strumento per la valutazione della convenienza nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile stesso.

La sussistenza delle condizioni tecniche sopra richieste è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. del 26 giugno 2015. L'Enea effettua su tali

dichiarazioni controlli, anche a campione. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti (2-*quinquies*).

Per gli interventi sopra descritti, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi **nonché a soggetti privati**, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le modalità attuative dell'opzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni (2-*sexies*).

Tali detrazioni agevolate sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (2-*septies*).

• Le agevolazioni per il risparmio energetico

Le **agevolazioni** fiscali per la **riqualificazione energetica degli edifici** sono state introdotte per la prima volta con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2016) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la **riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento**: detrazione massima 100.000 euro;
- il **miglioramento termico dell'edificio** (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
- l'installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda**: detrazione massima 60.000 euro;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni e alle proroghe della più alta misura agevolata. In particolare il **D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14)**, nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013, ha elevato la misura al **65 per cento** per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento).

La portata dell'agevolazione è stata estesa ai seguenti interventi:

- sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria: limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011);
- riqualificazione energetica relativi a **parti comuni di edifici condominiali** o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);
- acquisto e posa in opera delle **schermature solari**, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);
- acquisto e posa in opera degli **impianti di climatizzazione invernale** dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il **controllo a distanza** degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (articolo 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015);
- interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli **Istituti autonomi per le case popolari** su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015).

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali** le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella *no tax area* (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di **cedere la detrazione** fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2013: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.

Si segnala infine la **guida** dell'Agenzia delle entrate sulle [agevolazioni fiscali per il risparmio energetico](#) (aggiornata a marzo 2016).

In sintesi la normativa al riguardo prevede che:

- la **detrazione** dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55 per cento (ora al 65 per cento) delle spese sostenute, entro il limite massimo che **varia a seconda della tipologia dell'intervento** eseguito;

- **l'agevolazione non è cumulabile** con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dall'Unione europea;
- **non** è necessario effettuare alcuna **comunicazione preventiva** di inizio dei lavori all'Agenzia delle entrate;
- i contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale** (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
- è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari;
- al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l'obbligo di effettuare una **ritenuta a titolo di acconto** dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori; la legge di stabilità per il 2015 ha elevato la misura della ritenuta dal 4 all'**8 per cento**;
- per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione **in dieci rate** annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate);
- i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire **l'asseverazione di un tecnico abilitato** che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti dal D.M. 19 febbraio 2007 (GU 26 febbraio 2007, n. 47) ed a **trasmettere**, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, all'ENEA copia dell'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (di cui all'allegato E del citato D.M.).

Detrazioni fiscali per interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici, incremento del rendimento energetico e dell'efficienza idrica

Si dispone la proroga di un anno, al **31 dicembre 2017**, del termine entro il quale dovranno essere definiti **misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale**, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico e dell'efficienza idrica (modifica all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera b**)).

Il citato articolo 15 prevede che nelle more della riforma di carattere strutturale, per tali interventi si applicano le disposizioni che prevedono le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (articoli 14 e 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013).

L'articolo 15 prevede inoltre che nella definizione delle misure e degli incentivi suddetti è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle

acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Nella definizione delle misure di carattere strutturale si deve, inoltre, tener conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017**, della misura della **detrazione al 50 per cento** per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** (modifica all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera c)**).

Con riferimento agli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche** a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al **31 dicembre 2021** viene prevista una detrazione del **50 per cento**, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (96.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

A differenza della precedente normativa, tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma **anche** agli edifici situati nella **zona sismica 3** (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una **classe di rischio inferiore**, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a **due classi di rischio inferiori**, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento** (nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 16).

Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per la attestazione, da parte di professionisti abilitati, della efficacia degli interventi effettuati devono essere individuati con **decreto** del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'**85 per cento** (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la **cessione** del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni (nuovo comma 1-*quinquies*).

Tra le spese **detraibili** per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le **spese per la classificazione e verifica sismica** degli immobili (nuovo comma 1-*sexies*).

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che **le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici** (recate dai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'articolo 16) **non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti** per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

• **Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie**

La **detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successivamente modificata e prorogata e, infine, **resa stabile** dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)) che ha inserito nel **D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) l'articolo 16-bis**. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l'articolo 11, comma 1, del **D.L. n. 83 del 2012** ha **aumentato** la misura della detrazione dal 36 per cento al **50 per cento** ed ha innalzato il **limite di spesa massima** agevolabile da 48.000 a **96.000 euro** per unità immobiliare.

L'innalzamento della detrazione al 50 per cento e dell'ammontare di spesa di 96.000 euro è stato successivamente **prorogato** annualmente (si segnalano, da ultimo, le **leggi di stabilità** degli ultimi tre anni: (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74). Nel corso della conversione del **D.L. n. 63 del 2013**, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità: una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di

classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), nonché delle apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali; una **detrazione del 65 per cento delle spese per misure antisismiche** su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La legge di stabilità per l'anno **2016** ha previsto un **credito d'imposta** a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di **videosorveglianza o allarme** ovvero stipulano **contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali**, nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2016 (articolo 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015). Tale agevolazione **non** è stata riproposta.

Da ultimo si evidenzia che l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il **convivente more uxorio** che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 16-bis, **può fruire della detrazione** alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi ([risoluzione n. 64/E](#) del 28 luglio 2016). La motivazione di tale posizione si basa sulle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge n. 76 del 2016): la disponibilità dell'immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.

Si segnala, infine, la **guida** dell'Agenzia delle entrate sulle [ristrutturazioni edilizie](#) (aggiornata ad marzo 2016).

Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

Si dispone la proroga di un anno, fino al **31 dicembre 2017** della detrazione al **50 per cento** per le spese relative all'acquisto di **mobili**. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione (articolo 16, nuovo comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – **comma 1, lettera a), n. 4**).

La norma in esame specifica che per gli interventi effettuati nel 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, l'ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

• Il bonus mobili

Si ricorda che per usufruire della detrazione in oggetto è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione. La norma, infatti, riconosce ai contribuenti che usufruiscono della detrazione per gli **interventi di ristrutturazione edilizia** una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e

sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+; forni di classe non inferiore ad A. Le spese per l'acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In altri termini, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.

Con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate, tra l'altro, ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici.

Si segnala che la legge di stabilità per il 2016 ha previsto un'ulteriore ipotesi di detrazione fiscale per l'acquisto esclusivamente di mobili da adibire ad arredo dell'abitazione principale acquistata da giovani coppie, anche di fatto (c.d. **bonus mobili giovani coppie**). La misura della detrazione è del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2016, ma il limite di spesa è aumentato a 16.000 euro (articolo 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015). Tale detrazione **non** è stata **prorogata**.

Si segnalano le **guide** dell'Agenzia delle entrate sul [bonus mobili ed elettrodomestici](#) (aggiornata ad marzo 2016) e sul [bonus mobili giovani coppie](#) (aprile 2016).

Articolo 21

(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

L'**articolo 21** istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il Fondo generalmente è destinato a finanziare interventi nei seguenti settori:

- trasporti e viabilità;

I Fondi con le più ingenti risorse finanziarie destinate al settore dei trasporti diversi da quello stradale, - a legislazione vigente - hanno come destinazione principale trasferimenti e sono fondamentalmente riferiti al trasporto ferroviario. Sono in particolare rilevanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Missione 8 del programma 13, Sostegno allo sviluppo del trasporto, con una dotazione per il 2017 pari a 3.737,18 milioni di euro destinati all'erogazione di somme a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci e alle spese per il concorso statale al pagamento degli interessi derivanti da mutui dei comuni per la ricostruzione dei sistemi ferroviari passanti. Si ricorda che gli investimenti sulla rete ferroviaria sono regolati (anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2015) sulla base di un contratto di programma, di durata quinquennale, articolato in una parte servizi (nella quale sono disciplinate le spese relative alle manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, oltre ad ulteriori spese quali quelle attinenti alla *safety* e alla *security* del trasporto ferroviario) e in una parte investimenti.

L'altro programma di riferimento è il 13.6 destinato allo "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" (MIT), con una dotazione per il 2017 di 5.622,78 milioni di euro, al quale afferiscono le risorse destinate a finanziare il Fondo per il trasporto pubblico locale, gestite dalle regioni.

- infrastrutture;

La disposizione fa generico riferimento agli investimenti in infrastrutture. In tale ambito, merita ricordare che il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in attuazione della legge delega n. 11 del 2016, ha previsto

l'abrogazione dei commi da 1 a 5 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "legge obiettivo") e della disciplina speciale che ha regolato la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (contenuta nel decreto legislativo n. 163 del 2006). Il nuovo Codice provvede a definire una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (artt. 200-203). Sono individuati due strumenti per la pianificazione e la programmazione: il piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione (DPP). Per una disamina delle disposizioni in materia di infrastrutture strategiche adottate nel corso della legislatura si rinvia al relativo tema.

Si ricorda, inoltre, che il regolamento di cui al D.P.R. n. 194 del 2016 (pubblicato nella G.U. del 27 ottobre 2016) reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

- ricerca;
- difesa del suolo e dissesto idrogeologico;
Le [norme adottate](#) nel corso della legislatura hanno riguardato, da un lato, la disciplina della *governance*, il coordinamento e la gestione degli interventi, dall'altro, le risorse finanziarie. È stata istituita la [struttura di missione contro il dissesto idrogeologico](#) con funzioni di coordinamento in ordine alla programmazione, progettazione e realizzazione di tali interventi. La tabella E della legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha disposto un rifinanziamento di 1.950 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 150 milioni di euro per il 2018 e 1.700 milioni di euro per gli anni 2019 e successivi) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), utilizzata per la copertura delle esigenze della programmazione antecedente al 2015 nonché della nuova programmazione 2015-2020.
- edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
La disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell'ambito dell'[audizione](#) del Ministro dello Sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10^a Senato - X Camera, sono stati esposti gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al [Piano nazionale Industria 4.0](#), presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l'aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e start-up. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su

settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di *life sciences*. Con riguardo all'internazionalizzazione delle imprese, il Ministro ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del *Made in Italy*, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell'*e-commerce*. In ambito parlamentare, si evidenzia l'attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema "Industria 4.0", nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati ([Doc. XVII, n. 16](#)) rappresentano, sostanzialmente, la base su cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.

▪ informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;

Le risorse stanziare per l'informatizzazione dei servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all'avvio del processo telematico che ha, per ora, trovato principale attuazione nel settore civile.

Un Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia da attuare entro 18 mesi era stato presentato nel marzo 2011. Tale intervento si inquadra nel Piano e-Gov 2012 che individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo prioritario. Le risorse stanziare (rilasciate per stadi di avanzamento) ammontavano a 50 milioni di euro messi a disposizione dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, tramite il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica.

Nel bilancio 2016 - nella nota integrativa al bilancio del Ministero della giustizia - venivano indicate risorse per 22,5 mln nel 2016 per l'accelerazione del processo telematico, 17,8 mln nel 2017 e 16,4 mln nel 2018. Nello stesso bilancio 2016, sul cap. 1536 (Fondo interventi strategici finalizzati al recupero efficienza sistema giudiziario e al completamento del processo telematico) erano previsti complessivi 76,6 mln.

L'atto di indirizzo del Ministro della giustizia per il 2017 indica, tra le priorità politiche, la diffusione dei progetti di innovazione per gli uffici giudiziari. In tale ambito si prevede di attingere in modo organico dalle risorse provenienti dai fondi europei per il finanziamento, tra l'altro, dell'estensione del processo civile telematico agli uffici del giudice di pace e dello sviluppo del processo penale telematico.

Nel bilancio 2017, sul cap. 1536, sono stanziati complessivi 81,5 mln per il 2017, 82,5 mln per il 2018 e 82,5 mln per il 2019. La nota integrativa indica i seguenti stanziamenti per il processo telematico:

- processo civile telematico, 10,9 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 4,5 mln nel 2019;
- processo penale telematico, 9,9 mln nel 2017, 10 mln nel 2018 e 7,2 mln nel 2019;
- infrastrutture per il processo telematico, 8,1 mln nel 2017, 8 mln nel 2018 e 8,1 mln nel 2019.

Nell'attuale legislatura, in relazione al processo civile, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 19) - per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti

di trasmissione dati, per la manutenzione dei relativi servizi nonché per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico - ha autorizzato la spesa di 1,32 mln di euro per l'anno 2012, di 5 mln. per il 2013 e di 3,6 mln. a decorrere dall'anno 2014. L'onere è finanziato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato nel processo civile previsto dall'art. 28, comma 2, della legge di stabilità 2012 (Legge. n. 183 del 2011).

Per quanto riguarda la digitalizzazione del processo amministrativo e del processo contabile, rispettivamente, l'art. 13 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e l'art. 20-bis del D.L. n. 179/2012, non hanno previsto specifici stanziamenti, stabilendo che si dovesse provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, per l'attuazione del processo tributario telematico, prevista dal D.L. n. 98/2011 (art. 39, comma 8) e già operativo in alcune regioni, non risultano previste specifiche risorse.

- prevenzione del rischio sismico

Per una disamina delle principali norme vigenti in materia di prevenzione sismica, si rinvia al [relativo paragrafo](#) del tema web terremoti. In tale ambito, si ricorda che l'articolo 11 del D.L. 39/2009 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. L'VIII Commissione (Ambiente) della Camera sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.

L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con **oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato**, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Si segnala come **tale modalità di utilizzo dei contributi**, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia **già stata prevista in altre disposizioni** legislative, quali in particolare:

- il recente decreto-legge n.189 del 2016 (A.S. 2567, in corso d'esame) sul sisma dello scorso mese di agosto, il cui articolo 14 prevede che il commissario

straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato - pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato- con i medesimi soggetti finanziatori previsti dall'articolo 21 in esame;

- l'articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 (L. n. 128/2013) ove, anche in tal caso, si fa riferimento ai soggetti finanziatori previsti dall'articolo 21 in questione, e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze

Il **comma 2** dispone che gli **interventi** finanziati con le risorse del Fondo siano **monitorati** ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L'art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Articolo 51 ***(Ricostruzione privata e pubblica)***

L'**articolo 51** definisce lo stanziamento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Possibilità che le Regioni colpite destinino, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

Il **comma 1** stanza le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati.

Relativamente ai territori interessati da tali eventi sismici, l'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (A.S. 2567), in corso di esame parlamentare, ha individuato l'ambito di applicazione del provvedimento che include non solo i comuni elencati nell'allegato 1, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

A tale fine, si autorizza la spesa di:

- **100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047**, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la **ricostruzione privata (lettera a)**;

Si ricorda che l'articolo 5 del predetto decreto-legge elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, dovranno essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Vengono ivi individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. Si disciplina la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere "non direttamente assistenziale" (cioè destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). La norma in questione rinvia, al comma 9, alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

- **200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020** per la concessione dei contributi per la **ricostruzione pubblica (lettera b).**

L'articolo 14 del citato decreto legge disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale, demandando a provvedimenti del commissario straordinario - che provvede anche a mezzo di ordinanze - la disciplina dei finanziamenti. Si prevede che i contributi, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione, siano erogati in via diretta; ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. In tal caso, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. Criteri e modalità di erogazione sono definiti da provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e si prevede il monitoraggio sui finanziamenti concessi.

Il **comma 2** prevede, per le **Regioni** colpite dal sisma, la facoltà di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, **ulteriori risorse**, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del **Regolamento UE 1303/2013 sui fondi strutturali** europei. Si prevede che ciò avvenga in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 ([comunicato](#) pubblicato sulla G.U.). Si segnala che con Delibera del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 è stata operata l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'articolo 2 del citato decreto legge n. 189 elenca le funzioni attribuite al Commissario straordinario volte, tra l'altro, ad operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

L'articolo 92, comma 3 del [Regolamento 1303/2013](#) prevede che gli stanziamenti a titolo dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita" siano riesaminati dalla Commissione europea entro il 2016 in sede di adeguamento tecnico per il 2017 condotto sulla base del Regolamento 1311/2013 relativo al Quadro finanziario pluriennale per il 2014-2020. La metodologia di assegnazione degli stanziamenti avverrà secondo le modalità previste dall'Allegato VII del Regolamento 1303/2013 in particolare quelle concernenti le regioni ammissibili all'obiettivo "Investimenti per la crescita", gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e a copertura della cooperazione territoriale europea, il finanziamento supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tali metodologie saranno applicate sulla base dei dati statistici recenti e, per gli stati soggetti a massimale, del raffronto tra i PIL nazionali cumulati per gli anni 2014-2015 e i PIL nazionali cumulati per lo stesso periodo stimato nel 2012. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

• I Fondi strutturali e la politica di coesione

I fondi strutturali rappresentano il principale strumento finanziario della politica di coesione dell'Unione europea, finalizzata a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 dell'Unione europea. Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse previste nel bilancio complessivo dell'Unione europea, pari ad un investimento di 351,8 miliardi di EUR cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro.

Con la riforma intervenuta per il ciclo di programmazione 2014-2020, la politica di coesione si articola:

- in un Quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi ESI (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che tradurrà gli obiettivi di Europa 2020 in priorità di investimento;
- in Accordi di partenariato che, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l'allocazione delle

risorse nazionali e dell'Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

- in Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR), che traducono i documenti strategici in concrete priorità d'investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

Per quanto concerne l'Italia e il ciclo di programmazione 2014-2020, l'Accordo di Partenariato, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi europei, prevede l'investimento di 32,2 miliardi di euro cui si aggiungono 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca.

Accanto ai fondi comunitari lo Stato dispone per la politica di coesione di un Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) che contribuisce al finanziamento degli interventi con 39 miliardi di euro.

Articolo 57
(Svolgimento del Vertice G7)

L'**articolo 57** istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7).

La norma autorizza la spesa di **45 milioni per il 2017**, finalizzata agli interventi per l'organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a livello di Capi di Stato e di Governo, previsto a Taormina nell'ambito della Presidenza italiana del Gruppo dei sette maggiori Paesi industrializzati.

Le risorse confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi finanziati, la norma menziona specificamente gli adeguamenti infrastrutturali e le esigenze di sicurezza.

Articolo 60, commi 1-7
(Misure di efficientamento della spesa per acquisti)

L'**articolo 60, commi 1-7**, prevedono il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite:

- individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip;
- sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;
- estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

I **commi 1 e 2** prevedono un'analisi volta ad individuare **nuovi strumenti di acquisto centralizzato** di beni e correlati servizi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip, nell'ambito del [Programma di razionalizzazione degli acquisti](#).

La norma cita esplicitamente modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati.

Tale analisi non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa evidenzia come la disposizione dia seguito alle linee d'azione tracciate nel Def, che individua nel rafforzamento dell'acquisizione centralizzata un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

I **commi da 3 a 6** riguardano l'**avvio di una sperimentazione** finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'acquisizione centralizzata, in cui il MEF procede come acquirente unico, limitatamente a due merceologie (energia elettrica e servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto) e due amministrazioni centrali (lo stesso MEF e il Ministero dell'Interno, oltre alle loro rispettive articolazioni territoriali).

Le modalità di attuazione, i tempi e le strutture ministeriali coinvolte nella sperimentazioni saranno definite con decreto del Ministero dell'economia, mentre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, sentiti i Ministri

interessati, potranno essere individuate altre amministrazioni e categorie merceologiche a cui applicare la sperimentazione. La sperimentazione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** rinforza il procedimento di acquisizione centralizzata per i beni e servizi informatici (**ICT**), in particolare quelli la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

La norma **interviene** sulle disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità per il 2016 (**legge n. 208/2015**):

- a) precisando, al **comma 512**, che le P.A. interessate provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori;
- b) **inserendo** il **comma 514-bis**, che estende il ricorso a Consip per i beni e servizi ICT la cui acquisizione riveste **particolare rilevanza strategica** secondo quanto indicato nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Per tali beni, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ricorrono a Consip S.p.A., nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle Finanze. A tal fine Consip S.p.A., può anche supportare tali amministrazioni nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per queste attività è previsto un **incremento** delle dotazioni che finanziano il **Programma** di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze di **3 milioni** di euro per l'anno 2017 e di **7 milioni** di euro a decorrere dal 2018.

Si ricorda che il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione deve essere redatto da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), ed approvato dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, come previsto all'art.1, comma 513, della legge di stabilità per il 2016. Il Piano Triennale contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica. Nelle more della definizione del Piano, che entrerà a regime dal 2017, è stata emanata una [circolare](#) sulle modalità transitorie di acquisizione di beni e servizi ICT.

- c) integrando il **comma 515** in modo da **escludere** le acquisizioni di particolare rilevanza strategica **dagli obiettivi di risparmi annuali di**

spesa del triennio 2016-2018 previsti dalla stessa legge di stabilità per il 2016.

La legge di stabilità 2016 all'art.1, commi 512-517, prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015.

Articolo 61, comma 1
(Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri)

L'**articolo 61, comma 1** definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri **concorrono alla manovra** di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che **le riduzioni di spesa** disposte con il disegno di legge di bilancio **possano essere rimodulate** nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A.. La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con il disegno di legge in esame si prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscano alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure disposte - in gran parte nella seconda sezione - con il disegno di legge medesimo.

L'entità dei **risparmi**, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, è definita nella **relazione tecnica**, per un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a **728,4 milioni** nel **2017**, **708,9 milioni** nel **2018** e **713,2 milioni** nel **2019**. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

Considerata l'entità delle misure di contenimento della spesa apportate con il disegno di legge di bilancio in esame, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, il comma 1 dell'articolo 61 prevede la **possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa** apportate a titolo di concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei propri stati di previsione della spesa e fermi restando i risparmi da conseguire.

In relazione alla quantificazione della *spending review*, la relazione tecnica riporta nel dettaglio il contributo al miglioramento dei saldi da parte di **ciascun Ministero** e della Presidenza del Consiglio, sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, in una **tabella** riepilogativa, di seguito riportata con alcuni elementi integrativi della stessa. Tale contributo è stato realizzato attraverso misure di risparmio di spesa o di aumento di entrata che derivano sia dalle disposizioni della **Sezione I** che dai definanziamenti di spesa previsti nella **Sezione II**.

Si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono state apportate rilevanti innovazioni alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione. Innanzitutto, gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-*bis*, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016).

I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali, anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse, e formulano le proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nella relazione tecnica si evidenzia che, nelle more della prima attuazione di tale innovazione, il MEF ha condiviso l'obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico.

Come emerge dai conteggi riepilogativi elaborati nelle ultime righe della tabella, **la quasi totalità degli effetti migliorativi deriva dalla Sezione II** del disegno di legge di bilancio, ovvero da definanziamenti di leggi di spesa operati sui singoli stati di previsione, come emerge dagli allegati conoscitivi ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità.

I risparmi derivanti dalla **Sezione I** del disegno di legge di bilancio, riguardano il Ministero degli affari esteri, e sono riconducibili alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo 61 in esame, e il Ministero delle politiche agricole, derivanti dalle misure di cui al comma 5 del medesimo articolo 61, cui si rinvia.

La **quota di risparmi** di spesa che concerne **la spesa corrente risulta crescente nel triennio**, passando dall'**82 per cento** nel 2017 al **92 per cento** del biennio successivo.

Articolo 65, commi 23-42
(Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali
ed alle regioni per investimenti)

L'articolo 65, commi da 23 a 42, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando per contempo la procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti.

Spazi finanziari destinati agli enti locali (commi da 23 a 32)

Il **comma 23** assegna agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di **700 milioni annui, di cui 300 milioni** di euro destinati ad interventi di **edilizia scolastica**. Gli **spazi** in questione sono assegnati **nell'ambito dei patti nazionali**, previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243/2012¹.

Tali patti – si rammenta - costituiscono uno strumento di flessibilità di **livello nazionale** introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), **aggiuntivo rispetto a quelli** già previsti **a livello regionale** (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese **esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale**. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

¹ Recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Peraltro, all'evidente fine di favorire la realizzazione di investimenti **prioritariamente** attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle **risorse proprie** derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, **viene previsto che gli spazi** in questione **non possano essere richiesti qualora** le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n.243/2016, ove l'ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un "*saldo non negativo*" in termini di competenza tra entrate e spese (**comma 24**).

Tale disposizione –come anche rileva la relazione illustrativa- mira a favorire gli investimenti degli **enti locali virtuosi**, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'articolo 167 del TUERL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n.118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Analoga finalità sussiste nei confronti delle **regioni virtuose**, sulla base di quanto dispone in termini analoghi al comma in esame il successivo comma 34 (vedi *ultra*)

La procedura di concessione si articola quanto agli spazi riferibili all'**edilizia scolastica**, secondo le seguenti fasi:

- gli enti locali **comunicano** gli spazi finanziari di cui necessitano **per l'edilizia scolastica** entro il 20 gennaio di ciascun anno (20 febbraio per il 2017), alla **Struttura di missione** per il coordinamento degli interventi di edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ai fini dell'attribuzione degli spazi la Struttura medesima, sulla base di alcuni **criteri prioritari** indicati nelle norme in esame comunica, entro il 5 febbraio di ciascun anno (5 marzo per il 2017), alla Ragioneria

generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale (commi da **25 a 27**).

I suddetti criteri attengono ad interventi di edilizia scolastica già avviati e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 2016², ad interventi di nuova costruzione di edifici scolastici già avviati ed ad ulteriori tipologie di interventi il cui iter di realizzazione sia ancora da perfezionare;

Quanto agli interventi **diversi dall'edilizia scolastica** la procedura di concessione – sostanzialmente identica alla precedente – prevede che:

- entro il termine del **20 gennaio** di ciascun anno (20 febbraio per il 2017) gli enti locali **comunicano** gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti al Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato**, fornendo, quanto alla **quota di spazi non riferita all'edilizia scolastica** le **informazioni** relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione³, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente,
- entro il **15 febbraio** di ciascun anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell'economia è determinato l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale tenendo conto dei seguenti **criteri di ordine di priorità** nell'assegnazione degli spazi: **a)** interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27; **b)** investimenti finalizzati all'adeguamento sismico degli immobili; **c)** investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa;
- ferme restando le suddette priorità, in presenza di richieste che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (commi **28-31**).

² Si tratta del c.d. decreto "sbloccascuola"

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/DPCM_20160427.pdf

³ Il risultato di amministrazione, (l'articolo 187 del Dlgs 267/2000) è costituito da fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Esso può determinarsi sommando quello dell'anno precedente con il risultato della gestione di competenza (accertamenti meno impegni) e con il risultato della gestione dei residui (residui passivi cancellati, meno residui attivi cancellati, più i maggiori residui attivi accertati) e va conteggiato al netto del Fondo pluriennale vincolato. Quest'ultimo, a sua volta, è un saldo finanziario (rilevante principalmente nelle spese di conto capitale, dove l'acquisizione dei mezzi di copertura può precedere anche di molto la copertura dell'investimento) costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni dell'ente già contratte ma esigibili in esercizi successivi, ed è pertanto finalizzato a garantire la copertura degli impegni imputati ad esercizi futuri.

Spazi finanziari destinati alle regioni (commi da 33 a 39)

Una procedura in buona parte analoga a quella ora illustrata per gli enti locali trova applicazione anche nei confronti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei cui confronti il **comma 33** assegna, anche in tal caso nell'ambito dei patti nazionali di cui s'è detto in precedenza, spazi finanziari nel limite complessivo di **500 milioni** per ciascuno degli **anni 2017, 2018 e 2019**.

Stabilito poi, al **comma 34**, che gli enti suddetti non possano richiedere spazi qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso a risorse proprie, vale a dire con riferimento all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio – rinviandosi su tale aspetto al commento sul precedente comma 24 -, si dispone (**comma 35**) il termine annuale del **20 gennaio** (20 febbraio nel 2017) per la comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato degli spazi finanziari di cui necessitano, completa delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto (o dal preconsuntivo) dell'anno precedente.

Entro il **15 febbraio** di ogni anno (15 marzo nel 2017) con decreto del Ministero dell'economia vengono **attribuiti gli spazi** finanziari agli enti interessati, secondo il seguente **ordine prioritario**: **a)** investimenti finalizzati all'adeguamento antisismico degli immobili, e **b)** investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, in entrambi i casi finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa (**commi 36 e 37**).

Anche per le regioni e province autonome, come prima stabilito per gli enti locali, in presenza di richieste che superino l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (**comma 38**).

Disposizioni comuni (commi da 40 a 42)

Gli **ultimi tre commi** dell'articolo 70 in esame recano norme di contenuto prevalentemente **sanzionatorio** che interessano la procedura di assegnazione degli spazi finanziari in esame, disponendo:

- che alle regioni e province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal **DPCM** previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 si applicano, nell'esercizio della mancata intesa, le sanzioni sul **divieto di assunzione di personale** previste alla lettera e)

del comma 13 dell'articolo in esame, nonché sul **limite** all'assunzione di **impegni** per spese correnti di cui alla lettera c) dello stesso comma 13.

Si segnala che il D.P.C.M. suddetto (non ancora intervenuto), che dovrà disciplinare le modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 243, è da adottare “d'intesa con la Conferenza Unificata”⁴ e non sembra pertanto prevedere espressamente una “intesa regionale”. Le intese regionali sono invece previste dal comma 3 del medesimo articolo, e per questo profilo, atteso che il decreto suddetto disciplinerà le modalità attuative dell'intero articolo, potrebbe rinvenirsi in ciò il riferimento all'intesa regionale recato dal comma 40 in commento. Sul punto appare necessario un chiarimento;

- che qualora gli spazi finanziari concessi ai sensi delle intese e dei patti regionali o nazionali non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio successivo;
- che ove l'ente territoriale beneficiario degli spazi finanziari non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal D.P.C.M. di cui sopra, lo stesso non può procedere ad assunzioni di personale ad alcun titolo.

⁴ Di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 281/1997.

Tabella 1 - Ammontare dei risparmi conseguiti per ciascun Ministero

(Milioni di euro)

Effetti migliorativi per i Ministeri			Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	e/s	sezione	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Presidenza del Consiglio Ministri	s	II	8	10,4	10	8	10,4	10
Economia e finanze			490,2	475,6	477,5	488,6	477,3	480,9
di cui	e	II				-0,1	-0,1	-0,1
	s	II	490,2	475,6	477,5	488,7	477,4	481
Sviluppo economico	s	II	40	40	40	40	40	40
Lavoro	s	II	4	5	5	4	5	5
Giustizia	s	II	15,1	13,9	1,8	12,6	13,3	4,8
Esteri			35,5	29,5	35,5	35,5	29,5	35,5
di cui	e	I	20	20	26	4	4	10
	s	I				16	16	16
	s	II	15,5	9,5	9,5	15,5	9,5	9,5
Istruzione	s	II	11,9	2,9	2,6	11,9	2,9	2,6
Interno			27,4	26	24,4	24	22,8	24,4
di cui	e	II				-3,4	-3,2	0
	s	II	27,4	26	24,4	27,4	26	24,4
Ambiente	s	II	4	5	5	4	5	5
Trasporti	s	II	10,2	10,8	15,5	8,2	11,3	17
Difesa	s	II	74,9	74,8	71,4	74,9	74,8	71,4
Politiche agricole			5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
di cui	e	I				0,9	0,9	0,9
	s	I	0,9	0,9	0,9			
	s	II	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Beni culturali e turismo	s	II	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5
Salute	s	II	6	6	6	6	6	6
Totale complessivo			737,9	710,4	705,3	728,4	708,9	713,2
di cui								
Da maggiori entrate			20	20	26	1,4	1,6	10,8
Da minori spese			717,9	690,4	679,3	727	707,2	702,4
Spesa corrente			591,2	630	623,4	590,3	929,1	622,5
Spesa in conto capitale			126,7	60,4	55,9	136,7	78,2	79,9
Da Sezione I			20,9	20,9	26,9	20,9	20,9	26,9
Da Sezione II			717	689,5	678,5	707,5	687,9	686,4

e= entrata; s= spesa.

Gli importi negativi delle entrate del MEF e del Ministero dell'interno sono correlati a riduzioni di spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

Articolo 77 ***(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)***

L'articolo 77 istituisce di **un piano strategico della mobilità sostenibile**, incremento delle risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estensione delle finalità del Fondo stesso.

L'articolo istituisce un **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** destinato al **rinnovo del parco autobus** dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria.

Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare (comma 3).

Gli autobus destinati al trasporto pubblico locale e regionale, come risulta dalla Relazione sullo stato del trasporto pubblico locale (anno 2015), predisposta dall'Osservatorio sul trasporto pubblico locale e presentata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 5 gennaio 2016, presentano un' **anzianità media nazionale** al 31 dicembre 2014 **pari a 12,88 anni** (con notevoli differenze tra le regioni: si va dai 15,69 anni della Basilicata ai 6,17 anni della Valle d'Aosta).

Nella relazione si evidenzia una progressiva diminuzione, nel corso degli anni, nelle immatricolazioni di nuovi mezzi (dai 3.758 autobus immatricolati nel 2005, si scende ai 1.208 autobus immatricolati nel 2014). La significativa obsolescenza del parco bus comporta anche che siano in circolazione **un numero molto basso di bus a basse emissioni** (solo l'1% degli autobus appartiene alla classe euro 6 e poco meno di un quarto appartiene alla classe euro 5, mentre il 60% dei bus è riconducibile alla classe euro 3 o inferiore). Inoltre, con riferimento agli autobus immatricolati nel 2014, l'81,2% dei mezzi ha un'alimentazione diesel, il 18,3% a gas e lo 0,5% dei mezzi ha alimentazione diversa. Nella relazione si auspica che si creino le condizioni per un rinnovamento del parco in parte attraverso la sostituzione degli autobus con nuovi veicoli a trazione elettrica in parte anche attraverso la riconversione dei veicoli stessi mediante l'inserimento di motori elettrici in autobus tradizionali.

Sono state pertanto assunte diverse iniziative normative volte a favorire il rinnovamento del parco bus. Si ricorda in primo luogo che il comma 9 dell'articolo 18, dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva

2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (A.G. 337, attualmente all'esame delle Camere) impone alle pubbliche amministrazioni centrali, alle regioni, agli enti locali e ai gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, situate nelle province ad alto inquinamento, di acquistare, al momento della sostituzione del rispettivo parco auto, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani, **almeno il 25% di veicoli a GNC e GNL e di veicoli elettrici**. Il mancato rispetto di tale percentuale determina la nullità della gara pubblica. Inoltre lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. 308), sempre allo scopo di favorire il rinnovamento del parco autobus e della qualità dell'aria, prevede all'articolo 22, comma 1, che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0 e 1.

Infine il comma 5 dell'articolo 22 prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2016, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a **carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile**. I predetti contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un Piano economico finanziario (PEF) che dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al **dieci per cento** del corrispettivo contrattuale.

Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è **incrementata** la dotazione del **Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio** dei mezzi adibiti al **trasporto pubblico locale e regionale**, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per **l'anno 2019 di 200 milioni** di euro e per gli anni **dal 2020 al 2033, di 250 milioni** di euro per ciascun anno.

L'applicazione delle disposizioni concernenti il Fondo istituito dal comma 866 della legge n. 208/2015 è stata differita al 1° gennaio 2017 dal decreto-legge n. 210 del 2015.

Nel Fondo confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013) - che ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat - e l'85 per cento degli eventuali maggiori risparmi derivanti dall'esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasolio per veicoli euro 2, prevista dal comma 645 della medesima legge n. 208/2015.

Sono inoltre assegnati, ai sensi dell'articolo 1, comma 866, citato 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di **autobus ad alimentazione alternativa**, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle **relative infrastrutture tecnologiche di supporto**.

È attualmente all'esame delle Camere l'A.G. 337 concernente lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. In tale provvedimento si prevede la predisposizione di un Quadro Strategico Nazionale (allegato al medesimo schema) nell'ambito del quale sono definiti gli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle infrastrutture indicando, come previsto dalla direttiva, le **misure necessarie per assicurare che essi siano raggiunti**. l'articolo 3, comma 7, prevede in particolare che, a sostegno della realizzazione degli obiettivi previsti nel quadro strategico, si pongano in essere iniziative per promuovere la realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi nei servizi di trasporto pubblico.

Nell'ambito del Piano strategico si prevede un **programma di interventi** finalizzati a sostenere il **riposizionamento competitivo** delle imprese **produttrici di beni e servizi** nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei **sistemi intelligenti per il trasporto**, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno **2017** e **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2018** e **2019** (comma 1, ultimo periodo).

Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 3, ultimo periodo).

Secondo la relazione sullo stato del trasporto pubblico locale (anno 2015), che fa riferimento a dati dell'ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica), il mercato degli autobus è andato ridimensionandosi di anno in anno a causa della crisi economica. Nel 2014 **la produzione domestica di autobus si è ridotta a 1/5 di quella del 2007, che era già la metà di quella del 2000**. Nel 1° semestre 2015 sono stati tuttavia prodotti 479 autobus contro 87 dello stesso semestre 2014, i volumi riguardano soprattutto il segmento dei minibus prodotti dal costruttore nazionale. E' per converso in aumento il numero di autobus immatricolati all'estero e poi immatricolati per la prima volta in Italia

(301 autobus, 108 dei quali sono autobus usati, immatricolati all'estero prima del 2006).

Sempre in tale ambito si segnala che l'articolo 22, comma 2, dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (A.G. 308) stabilisce che i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 prevedono, che i veicoli per il trasporto pubblico locale, **devono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri**, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di **sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio**. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo 22 prevede che i comuni, in sede di definizione dei Piani urbani del traffico individuano specifiche modalità per la **diffusione di nuove tecnologie** previste dal **Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS)** di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può immediatamente stipulare **convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – INVITALIA** nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per **analisi e studi** in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi sopra descritti avvalendosi delle risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 della presente disposizione (comma 2).

Articolo 80 ***(Fondo Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco)***

L'articolo 80 dispone uno stanziamento di **70 milioni di euro per il 2017** e di **180 milioni per il periodo 2018-2030** per l'acquisto e l'ammodernamento dei **mezzi strumentali** in uso alle **Forze di polizia** e al Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**, istituendo a tal fine un apposito **fondo**.

L'**articolo 80** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **fondo** con una dotazione finanziaria di **70 milioni di euro per il 2017** e di **180 milioni per il periodo 2018-2030** per l'acquisto e l'ammodernamento dei **mezzi strumentali** in uso alle **Forze di polizia** (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

All'acquisto di tali mezzi si può procedere, come specificato dalla disposizione in commento, anche attraverso l'utilizzo di meccanismi di centralizzazione degli acquisti tramite Consip S.p.a. e *leasing* finanziario.

Si ricorda che Consip S.p.a. è la società con capitale interamente posseduto dal Ministero dell'economia e finanze, che costituisce la struttura di servizio di riferimento per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.. La Società Consip e le Centrali regionali di acquisto della P.A. sono i soggetti competenti a stipulare - anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche - convenzioni quadro, con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti. Le amministrazioni pubbliche, in via generale, possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati (articolo 1, commi 449-458 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che nelle linee d'azione tracciate nel DEF il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata costituisce un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

Le amministrazioni in concreto destinatarie delle somme sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del

Ministro dell'interno (per Polizia di Stato e Vigili del fuoco), del Ministro della difesa (per i Carabinieri) e del Ministro della giustizia (per la Polizia penitenziaria). Tale decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Una norma analoga è contenuta, per il 2016, nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 967), che ha istituito il Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016, il cui riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. La disposizione autorizza, inoltre, la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

In precedenza, risultano altri interventi finalizzati all'adeguamento dei mezzi delle forze del comparto sicurezza.

Si richiama, in particolare, il D.L. 119/2014 (art. 8, comma 1) che ha stanziato in favore della Polizia di Stato 8 milioni di euro per l'anno 2014, 36 milioni di euro per l'anno 2015 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.

Al Corpo dei vigili del fuoco sono stati destinati 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

Il medesimo provvedimento prevedeva l'assegnazione, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da dismettere (art. 8, comma 1-ter).

Relativamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si ricordano, oltre al citato D.L. 119/2014, i seguenti interventi in ordine al potenziamento dei mezzi strumentali da ultimo adottati:

- il D.L. 113/2016, che ha autorizzato una spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno (art. 6-bis, commi 3 e 4);

- il D.L. 189/2016, di cui è in corso di esame parlamentare la legge di conversione, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per le seguenti finalità: ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall'evento sismico; assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie (art. 51, comma 4).

Disposizioni stralciate

Le seguenti disposizioni sono state considerate, tra l'altro, estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato, e sono state stralciate dal medesimo disegno di legge, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, ed andranno a costituire autonomi disegni di legge che saranno assegnati alle competenti Commissioni:

- l'**articolo 20**, che prevede che, al fine di migliorare la capacità di progettazione e realizzazione degli investimenti, non si applichino ad ANAS, per il triennio 2017-2019, nei limiti delle disponibilità di bilancio della medesima società, le norme di contenimento della spesa per incarichi professionali strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali;

- l'**articolo 74, comma 6**, che reca disposizioni relative al programma della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, integrando il contenuto del programma medesimo e modificando il termine per il rimborso del finanziamento statale di 300 milioni di euro previsto dal decreto-legge n. 191 del 2015;

- l'**articolo 74, comma 14**, che autorizza una spesa di 15 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al fine di sostenere il progetto di localizzazione, nell'area della Manifattura Tabacchi di Bologna, del Centro dati dell'organismo internazionale «Centro europeo di previsioni a medio termine – European centre for medium weather forecast»;

- l'**articolo 74, commi da 16 a 35**, che reca disposizioni organizzative volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino «Cortina 2021», con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per la realizzazione di impianti a fune e nuove piste di discesa e la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport.

C. LA SECONDA SEZIONE

C.1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato **significative innovazioni** alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la **parte contabile** del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare⁵, la seconda sezione viene ora ad assumere un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Sulla base di quanto detto, nella **seconda sezione** le **previsioni** di spesa del bilancio, formate sulla **base della legislazione vigente**, tengono conto:

- dell'**aggiornamento** delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- delle **rimodulazioni compensative** tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a);
- dei **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni** delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, **si aggiungono**, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**, formandosi in tal modo il **dato di bilancio “integrato”**, che costituirà l'**unità di voto**.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Le unità di voto

Le **unità di voto**, per le spese, sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che

⁵ Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il **D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90** – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'**introduzione delle azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva⁶, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio **continueranno ad essere rappresentati dai capitoli**, secondo l'oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La **dotazione finanziaria** dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento.

Con la riforma, è stata **superata** la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "**rimodulabili**" e "**non rimodulabili**", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma è ora **articolata** nelle seguenti tre categorie: **oneri inderogabili** (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), **fattori legislativi** (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e **spese di adeguamento al fabbisogno** (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

⁶ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con **apposito D.P.C.M.**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il **31 maggio** di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)⁷.

I **Ministri**, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante **proposte di rimodulazione** delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto **l'obbligo** per le Amministrazioni di predisporre un **piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)**, il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l'ambito applicativo della c.d. **flessibilità** di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, con l'obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

⁷ In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi **accordi triennali** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno **stato di previsione**, **senza più il vincolo** della compensatività all'interno di uno **stesso programma** o di una **stessa missione** (c.d. rimodulazione verticale);
- la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**);
- l'introduzione della possibilità di **apportare variazioni**, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E⁸.

C.2. Le previsioni di spesa di competenza dell'VIII Commissione nel “nuovo” disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Ambiente si rinvencono, in via prevalente, nelle missioni 14 “Infrastrutture pubbliche e logistica” e 19 “Casa e assetto urbanistico” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d'ora in poi MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi MATTM). Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF), con particolare riguardo alla missione “Soccorso civile”, al cui interno è collocato il programma “Protezione civile”.

L'analisi che segue viene quindi suddivisa in tre paragrafi in cui si dà conto degli stanziamenti relativi alle infrastrutture, all'ambiente e alle attività di protezione civile

⁸ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

C.2.1. INFRASTRUTTURE

Con il **D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72** - in attuazione dell'art. 2 del D.L. 95/2012 (*spending review*) e dell'art. 2, comma 7, del D.L. 101/2013- è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero.

La riorganizzazione del Ministero, che ha mantenuto l'articolazione in **due dipartimenti**, ha provveduto alla riduzione delle direzioni generali centrali (da 18 a 16) e di quelle decentrate e periferiche (da 14 a 11).

I citati dipartimenti, in cui sono incardinati gli uffici dirigenziali di livello generale, hanno assunto le denominazioni di *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici* e *Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale*.

Le funzioni ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale sono stati invece definiti con D.M. 4 agosto 2014, n. 346.

Nell'assetto organizzativo del Ministero è inoltre incardinato il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**, che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.

Operano altresì presso il MIT altri organi, tra i quali si ricordano la **Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza** (istituita con D.M. 9 giugno 2015, n. 194 – ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – in sostituzione della preesistente Struttura tecnica di missione) e il **Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici**, istituito dall'art. 1 della L. 144/1999.

Si ricorda altresì che con D.M. 1° ottobre 2012, n. 341 è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, la "**Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali**" (SVCA), ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011. Le competenze, in seguito alla riorganizzazione operata dal D.P.C.M. 72/2014, sono incardinate nella *Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali*.

L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2017 viene svolta, come già anticipato, con riferimento alle principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la **missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)** e la **missione 19 (Casa e assetto urbanistico)**.

Lo stanziamento di competenza relativo del **disegno di legge di bilancio integrato per il 2017** delle due missioni 14 e 9 presenta una spesa per complessivi **5.105,4 milioni di euro**, in diminuzione del 5,6% rispetto alle previsioni assestate del 2016 pari a complessivi 5.408,3 milioni di euro e in diminuzione dell'1,3% rispetto al dato del bilancio per il 2016 pari a 5.170,6 milioni di euro.

Lo stanziamento complessivo previsto è attribuibile in gran parte (95,1%) alla missione 14.

Lo stanziamento complessivo riguardante le missioni 14 e 19 congiuntamente considerate rappresenta il **38,1% dello stanziamento totale del Ministero**.

La maggior parte dello stanziamento di competenza per il 2017 è rappresentata da **spese in conto capitale**, le quali costituiscono oltre il **90%** del totale dello stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missioni MIT	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	DIFF. BIL 2017/ ASS 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	4.894,2	5.060,5	4.856,5	-204,0	5.437,9	3.659,2
Casa e assetto urbanistico (19)	276,4	347,8	248,9	-98,9	188,5	123,2
Totale* missioni 14 e 19	5.170,6	5.408,3	5.105,4	-302,9	5.626,4	3.782,4

*Pari alla somma delle spese finali (ottenute sommando spese correnti e spese in conto capitale) e degli oneri per il rimborso delle passività finanziarie.

Analisi della spesa per missioni e programmi

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per la **missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)** e la **missione 19 (Casa e assetto urbanistico)** e per i relativi programmi di spesa del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** per il 2017, **raffrontate** con i dati dell'assestamento dell'esercizio **2016**. La tabella evidenzia, altresì, le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MIT								
	Missione/Programma	2016	2017					
		ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFET TI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Infrastrutture pubbliche e logistica) (14)	5.060,5	4.785,9	42,0	-1,7	4.826,2	30,3	4.856,5
1.1	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	2.608,7	2.784,5	30,0	-0,2	2.814,3	20,0	2.834,3
1.2	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	76,8	46,6	12,0	-	58,6	-	58,6
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	5,1	5,5	-	-	5,5	-	5,5
1.4	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	2.369,9	1.949,3	-	-1,5	1.947,8	10,3	1.958,1
3	Casa e assetto urbanistico (19)	347,8	248,9	-	-	248,9	-	248,9
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	347,8	248,9	-	-	248,9	-	248,9
	TOTALE MISSIONI 14 e 19	5408,3	5034,8	42,0	-1,7	5075,1	30,3	5105,4

- nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MIT in cui è iscritto; tra parentesi, invece, è riportata la numerazione generale.

Nel **disegno di legge del bilancio integrato** per il 2017, lo stanziamento relativo alla **missione 14** risulta pari a **4.856,5 milioni di euro** in leggero aumento (+70,6 milioni di euro) rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente per il 2017 pari a 4.785,9 milioni di euro e in diminuzione (-204 milioni di euro) rispetto al dato assestato del 2016 pari a 5.060,5 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che la riduzione della **missione 14** “Infrastrutture pubbliche e logistica” per lo stato di previsione del MIT, riguarda, relativamente alle competenze della Commissione VIII, principalmente, il programma 14.10 “Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità”, per effetto della conclusione di uno degli interventi di finanziamento per la realizzazione del sistema MO.S.E. di Venezia.

Nell'ambito di tale missione, il **98,6% delle risorse** è concentrato nel **programma 14.11** (*Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*) con **2.834,3 milioni di euro** (pari al 58,3% delle risorse complessive della missione 14)) e **nel programma 14.10** (*opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*) con **1.958,1 milioni di euro** (pari al 40,3% delle risorse complessive della missione 14).

In tale ambito, la **relazione illustrativa** evidenzia, infine, che dal 2017 entrano nella gestione del competente Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti due capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta in particolare delle somme destinate all'ANAS connesse a operazioni finanziarie per la realizzazione di opere stradali nonché di somme destinate alle regioni per adeguamento delle infrastrutture stradali. Tali risorse sono state attribuite al programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali".

Nel **disegno di legge del bilancio integrato** per il 2017, lo stanziamento relativo alla **missione 19**, allocato complessivamente nel **programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali)**, risulta pari a **248,9 milioni di euro** invariato rispetto al dato del bilancio a legislazione vigente per il 2017 e in diminuzione (- 98,9 milioni di euro) rispetto al dato assestato del 2016 pari a 347,8 milioni di euro.

Nella **relazione illustrativa**, con riguardo alla **missione 19** "Casa e assetto urbanistico" complessivamente considerata con riferimento agli stanziamenti del MIT e del MEF, si sottolinea una diminuzione di circa il 37 per cento rispetto alle previsioni iniziali del 2016. Tale andamento è dovuto principalmente al Fondo di garanzia per la prima casa del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7077, v. *infra*), istituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), per cui l'autorizzazione di spesa si esaurisce nel 2016 (-117 milioni) e al Fondo inquilini morosi incolpevoli (cap. 1693), istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui l'autorizzazione di spesa si riduce nel 2017 (-23,7 milioni). A questi si aggiunge, nel confronto con l'assestato, il mancato apporto nello stanziamento iniziale del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città (cap. 7365), istituito dall'art. 12 del D.L. 83 del 2012, alimentato in corso d'anno in base alle riassegnazioni di entrate (-50 milioni).

Analisi delle modifiche della seconda sezione

Rimodulazioni

Si ricorda che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2017 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di **flessibilità** previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al **fattore legislativo**, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita **evidenza contabile**.

L'articolo 23, comma 3, *lettera a)*, della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:

la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche **tra missioni** diverse;

la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle **leggi di spesa** che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**).

In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

In allegato allo stato di previsione del MIT è riportato un prospetto che espone le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero su cui sono state effettuate **rimodulazioni compensative**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità.

Nella seguente tabella sono elencate le **rimodulazioni** della **missione 14** riguardanti il **programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali ed intermodali)** pari a +30 milioni di euro per il 2017, + 20 milioni di euro per il 2018 e a – 50 milioni di euro per il 2019 e il **programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici)** pari a +12 milioni di euro nel 2017 e -12 milioni di euro per il 2018.

(valori in milioni euro)

INFRASTRUTTURE TRASPORTI Mis/Pro	2017		2018		2019	
	BLV	di cui rimod.	BLV	di cui rimod.	BLV	di cui rimod.
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
<i>1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)</i>						
DL n.69/2013 art.18 comma 2 punto 3 Programma ponti e gallerie stradali (Cap-pg: 7002/6)	90,0	30,0	121,0	20,0	110,0	-50,0
<i>1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)</i>						
DL n.133/2014 art.3 comma 2 punto A/bis Completamento del sistema idrico basento-bradano settore g (Cap-pg: 7249/1)	22,0	+12,0	33,0	-12,0	-	-

Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni

La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, *lettera b)* della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere **rifinanziate, definanziate e riprogrammate**, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a **spostare** nell'ambito della **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**⁹.

Il comma 3-ter dell'articolo 23 prevede esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

In allegato allo stato di previsione del MIT è riportato un prospetto che espone le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero su cui sono state effettuate **variazioni** ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità.

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa del Ministero interessate dalle modifiche più rilevanti (in termini di importo) operate dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2017.

Legge n. 296 del 2006 art. 1 c. 921, p. A (Legge finanziaria 2007)				
<i>MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</i>				
<i>Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (cap. 1618/1)</i>				
<i>(in milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	1,6	1,7	1,6	-
Riduzione / Rifinanziamento	-0,2	-0,3	-0,2	-
<i>Totale esposto in Allegato</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	-

DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 172				
<i>MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</i>				
<i>Programma: Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (cap. (cap: 1290/1)</i>				
<i>(in milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	2,2	2,2	2,2	71,3
Riduzione / Rifinanziamento	-	-1,0	-	-
<i>Totale esposto in Allegato</i>	<i>2,2</i>	<i>1,2</i>	<i>2,2</i>	<i>71,3</i>

Legge n. 296 del 2006 art. 1 c. 921, p. B (Legge finanziaria 2007)				
<i>MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</i>				
<i>Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (cap. (cap: 1096/1)</i>				
<i>(in milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	2,1	2,3	2,1	-
Riduzione / Rifinanziamento	-1,5	-2,0	-2,0	-
<i>Totale esposto in Allegato</i>	<i>0,6</i>	<i>0,3</i>	<i>0,1</i>	-

⁹ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Analisi degli effetti della prima sezione

Gli **effetti** derivanti dalle disposizioni normative della **sezione I** sulle Azioni contenute nel programma 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardano il **capitolo 7694**, di nuova istituzione, per l'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno al fine di consentire il progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci di marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino di febbraio 2021 di Cortina d'Ampezzo), con risorse pari a 10,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 (e fino al 2021 per 300.000 euro, vedi art. 74, commi 32 e 34) e il **capitolo 7002** in particolare per l'adeguamento delle reti viarie nella provincia di Belluno, relativamente al medesimo progetto sportivo, per 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 (art. 74, comma 23). *Tali variazioni si riferiscono a disposizioni stralciate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recanti disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.*

Analisi per capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2017 dei **principali capitoli di spesa dello stato di previsione del MIT**, restringendo l'analisi a quelli aventi una dotazione di competenza rilevante nell'ambito dei programmi 14.5, 14.9, 14.10 e 14.11 della missione 14 e del programma 19.2 della missione 19.

Nel **programma 14.5** (*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*) si segnala il **capitolo 7249** (*somme da assegnare per il completamento del sistema idrico basento-bradano settore g*), con 22 milioni di euro, in aumento di 12 milioni di euro per rimodulazioni compensative rispetto al dato a legislazione vigente pari a 10 milioni di euro, e il **capitolo 7156** (*contributi a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese*) con 15,5 milioni di euro.

Nel **programma 14.9** (*Sicurezza, vigilanza e regolamentazione oo.pp.*) sono presenti 5,5 milioni di euro, quasi interamente destinati al funzionamento del **Consiglio superiore dei lavori pubblici**.

Nel **programma 14.10** (*Opere strategiche, edilizia statale e calamità*) rileva il **capitolo 7060** (*Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche*) che con 1.304,9 milioni di euro copre più del 60% delle risorse del programma in questione, il **capitolo 7543** (*Programma 6000 campanili*) con 140 milioni di euro e il **capitolo 7200**, che accoglie le risorse destinate alla realizzazione del **sistema Mo.SE.**, pari a 148,3 milioni di euro.

Le restanti risorse del programma 14.10 sono concentrate principalmente nel **capitolo 7187** con risorse pari a 24,5 milioni di euro destinate all'aggiornamento degli studi sulla **laguna di Venezia**, con particolare riguardo ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della laguna stessa, nel **capitolo 7188** con risorse pari a 26,5 milioni di euro, per annualità per gli **interventi di competenza degli enti locali**, in particolare per interventi nei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, nei **capitoli 7340-7341**, relativi alle **spese per immobili** demaniali o privati in uso agli **organi costituzionali** (*Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale*) e ad altri organismi internazionali, nonché alle **spese per** la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di **edifici pubblici statali o altri immobili destinati a sede di pubblici uffici**, in cui sono iscritti complessivamente 43,3 milioni di euro, il **capitolo 7471 recante** somme destinate alle infrastrutture carcerarie, con uno stanziamento pari a 33,9 milioni di euro, il **capitolo 7354** (annualità quindicennali per la realizzazione di un programma per infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo ed ammodernamento delle strutture della polizia di stato, dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle capitanerie di porto, del corpo forestale dello stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco) con 30 milioni di euro e il **capitolo 7219** (*Somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché' miglioramento infrastrutturale*) con 30 milioni di euro.

Nel **Programma 14.11** (*Sistemi stradali, autostradali e intermodali*) rileva il **capitolo 7002** (*Fondo per gli investimenti dell'ANAS*) con una dotazione pari a 2.164,4 milioni di euro, con un aumento di 50 milioni rispetto al dato a legislazione vigente pari a 2.114,4 milioni, di cui 30 milioni per rimodulazioni compensative e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per effetti determinati dalla Sezione I della legge di bilancio (*e precisamente dall'art. 74, comma 23, stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio*) e il **capitolo 7536** (*c.d. Fondo sblocca cantieri*) con 534,1 milioni di euro.

In particolare, riguardo al **capitolo 7002**, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con

le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale capitolo 7002, secondo quanto specifica una nota nello stato di previsione del MIT, tiene anche conto della variazione apportata ai sensi dell'articolo 1, comma 338, della citata legge n. 208 del 2015 (per cui una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, sia destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali), nonché dell'istituzione di apposito piano gestionale, con l'indicato stanziamento, per trasporto del quadro contabile del soppresso capitolo 1872 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una pertinente collocazione della spesa ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, che prevede la suddivisione dei programmi in azioni.

Altre risorse risultano allocate nel **capitolo 7545** (*somme da assegnare per opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa-terminal t1 - t2*) con 16 milioni di euro, nel **capitolo 8431** (*Fondo per la realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali*) con 20 milioni di euro, nel **capitolo 7509** (*annualità quindicennali per la realizzazione di un programma di interventi sulla rete stradale nazionale ai fini della sicurezza stradale*) con 20 milioni di euro, e nei **capitoli 7521 e 7522**, rispettivamente per la realizzazione dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna e per il completamento e ottimizzazione della TO-MI con viabilità locale, con risorse pari a 15 milioni di euro e 32 milioni di euro.

Si ricorda, infine, l'istituzione del **capitolo 1735** (somma da assegnare alle regioni per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali), che per il triennio 2017-2019 non presenta risorse in conto competenza, per trasporto del quadro contabile del soppresso capitolo 2735 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una pertinente collocazione della spesa ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dall'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, che prevede la suddivisione dei programmi in azioni.

Nel **Programma 19.2** (*Politiche abitative, urbane e territoriali*) rileva il **capitolo 1701**, che ha una dotazione di 56,2 milioni di euro destinati a contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e comuni, il **capitolo 7442** relativo al Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica con 116,3 milioni di euro, il **capitolo 1693**,

che accoglie le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli con 36 milioni di euro, il **capitolo 7437**, relativo a programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato, con una dotazione di 33,8 milioni di euro, il **capitolo 7440** (*c.d. piano casa*), con risorse pari a 3,5 milioni di euro.

Stanzamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)

Nello stato di previsione del MEF è presente la **missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)** e la **missione 19 (Casa e assetto urbanistico)**, che contengono, rispettivamente il **programma 14.8 (Opere pubbliche e infrastrutture)** e il **programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali)**.

In particolare, lo stanziamento di competenza previsto nel disegno di legge del bilancio integrato per il 2017 per il **programma 14.8** risulta pari a 250 milioni di euro, interamente collocati nel capitolo 7464 per interventi in materia di **edilizia sanitaria pubblica**, con una diminuzione di 571,2 milioni di euro, per rimodulazioni compensative, rispetto al dato assestato del 2016, pari a 810 milioni di euro, e alla previsione del bilancio a legislazione vigente, pari a 821,2 milioni di euro. Il capitolo 7464 presenta in particolare, per gli anni 2018 e 2019, un aumento di 440 milioni e di 131,2 milioni di euro, per rimodulazioni compensative, che determinano per il disegno di legge di bilancio integrato per gli anni 2018 e 2019, un dato pari, rispettivamente, a 1.140 milioni di euro e 1.000,2 milioni di euro (quest'ultimi comprendenti un rifinanziamento di 69 milioni di euro).

Le risorse assegnate al **programma 19.1**, interamente collocate nel capitolo 7077 (*Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari*), recano previsioni assestate per il 2016 pari a 117,8 milioni di euro; come già anticipato, nel disegno di legge del bilancio integrato per gli anni 2017 e 2018 le medesime risorse risultano azzerate, mentre per l'anno 2019 risultano pari a 70 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono confrontati gli stanziamenti previsti per i due citati programmi 14.8 e 19.1 relativamente al disegno di legge di bilancio integrato per il 2017 e al dato assestato 2016.

(in milioni di euro)

MEF								
	Missione/Programma	2016	2017					
		ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
9	Infrastrutture pubbliche e logistica) (14)	810,0	821,2	-571,2	-	250,0	-	250,0
9.1	Opere pubbliche infrastrutture (14.8)	810,0	821,2	-571,2	-	250,0	-	250,0
3	Casa e assetto urbanistico (19)	117,8	-	-	-	-	-	-
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	117,8	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONI 14 e 19	917,8	821,2	-571,2	-	250,0	-	250,0

Si segnala, infine, che dal 2017 entrano nella gestione del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due capitoli di spesa in precedenza collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta in particolare delle somme destinate all'ANAS connesse a operazioni finanziarie per la realizzazione di opere stradali (cap. 1872) nonché di somme destinate alle regioni per adeguamento delle infrastrutture stradali (cap. 2735). Tali risorse sono state attribuite al programma 14.11 "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" rispettivamente, ai capitoli 7002 (Fondo opere ANAS) e 1735 (somma da assegnare alle regioni per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali).

Le tabelle A e B del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Per il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** l'accantonamento previsto nelle due **tabelle A** (Fondo speciale di parte corrente) e **B** (Fondo speciale di conto capitale) reca importi, destinati all'attuazione di interventi diversi (come segnalato nella relazione illustrativa), pari rispettivamente, per ciascun anno del triennio 2017-2019, a 10 milioni, 15 milioni e 15 milioni di euro (tabella A) ed a 20 milioni, 30 milioni e 40 milioni di euro (tabella B).

C.2.2. AMBIENTE

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), il cui stato di previsione è articolato in 3 missioni e 11 programmi, si articola in sette direzioni generali coordinate da un Segretario generale, secondo quanto disposto dal decreto di riorganizzazione del Ministero, adottato con il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014.

Il Ministero continua ad avvalersi, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nel corso del 2015 è stata inoltre definita la Convenzione quadro con la Sogesid S.p.A., società *in house* del Ministero, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, specialistico ed operativo al Ministero.

Le spese finali del Ministero dell'ambiente

Rispetto al 2016, il disegno di legge in esame prevede una **riduzione delle spese finali: rispetto al dato assestato** si ha infatti una diminuzione di 183,3 milioni di euro, pari al **22,3%**. Tale riduzione pare confermare il *trend* delle spese che si è verificato nel 2016 quando, in sede di assestamento, si è registrata una diminuzione rispetto al rendiconto 2015, le cui spese finali superavano il miliardo di euro. Lo stanziamento previsto dal ddl di bilancio integrato per il 2017 sembra attestarsi quindi sui livelli del 2013 e viene grosso modo confermato per gli anni 2018 e 2019.

L'analisi dei dati del Ministero evidenzia altresì come le spese finali siano sostanzialmente suddivise a metà tra spese correnti e spese in conto capitale, con una leggera prevalenza delle spese correnti (che nel 2017 sono pari al 52% delle spese finali).

Il rapporto percentuale tra le spese finali del MATTM e le spese finali complessive del bilancio dello Stato scende dallo 0,14% allo 0,11%.

La tabella seguente illustra quanto testé commentato:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	DIFF. BIL 2017/ ASS 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Spese correnti	393,2	396,6	331,4	-65,2	329,4	328,9
Spese in c/capitale	371,2	424,2	306,1	-118,1	355,0	308,3
SPESE FINALI	764,4	820,8	637,5	-183,3	684,4	637,2
<i>Spese MATTM su spese finali STATO</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,14%</i>	<i>0,11%</i>		<i>0,11%</i>	<i>0,11%</i>

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, la tabella seguente mostra che le variazioni risultanti da rimodulazioni, rifinanziamenti, ecc., sono pressoché nulle, così come gli effetti della sezione I: lo scostamento, a livello di spese finali, tra il dato a legislazione vigente e quello risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2017 è pari a 4 milioni di euro (inferiore all'1%) e deriva da misure di efficientamento della spesa del Ministero (si rinvia in proposito al commento dell'art. 61, comma 1, del disegno di legge in esame).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2016	2017				
	ASSESTATO	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZI+SEZII
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Spese correnti	396,6	335,4	-4,0	331,4	-	331,4
Spese in c/capitale	424,2	306,1	-	306,1	-	306,1
SPESE FINALI	820,8	641,5	-4,0	637,5	-	637,5

- La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);

Come espone la struttura delle tabella, questa evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di bilancio.

Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato.

Analisi della spesa del Ministero dell'ambiente per missioni e programmi

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, per il 2017, **raffrontate** con i dati dell'assestamento dell'esercizio **2016**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia nella prima che nella seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MATTM								
(*)	Missione/Programma	2016	2017					
		ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	725,0	547,2	-	-3,2	543,9	-	543,9
1.1	Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	18,9	14,6	-	-	14,6	-	14,6
1.2	Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)	39,2	39,7	-	-1,6	38,1	-	38,1
1.3	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	20,2	19,9	-	-	19,9	-	19,9
1.4	Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	4,2	15,4	-	-	15,4	-	15,4
1.5	Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	424,4	241,7	-	-	241,7	-	241,7
1.6	Tutela e salvaguardia di biodiversità ed ecosistema marino (18.13)	161,9	153,6	-	-1,6	152,0	-	152,0
1.7	Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	39,0	52,2	-	-	52,2	-	52,2
1.8	Cambiamenti climatici, gestione ambientale ed en. rinnovabili (18.16)	17,3	9,9	-	-	9,9	-	9,9
2	Ricerca e innovazione (17)	81,4	80,8	-	-	80,8	-	80,8
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)	81,4	80,8	-	-	80,8	-	80,8
3	Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)	24,8	24,4	-	-0,8	23,6	-	23,6
3.1	Indirizzo politico (32.2)	9,7	8,8	-	-	8,8	-	8,8
3.2	Servizi e affari generali (32.3)	15,2	15,6	-	-0,8	14,8	-	14,8
	TOTALE MINISTERO (**)	831,3	652,4	-	-4,0	648,4	-	648,4

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MATTM in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

(**) Totale dello stanziamento di competenza del Ministero. Si ricorda che lo stanziamento di competenza è pari alla somma delle spese finali (ottenute sommando spese correnti e spese in conto capitale) e degli oneri per il rimborso delle passività finanziarie.

Come evidenziato dalla tabella, lo stanziamento complessivo del Ministero è principalmente allocato (per una quota pari all'87,2%) nella missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". Considerando anche la missione 17, composta dall'unico programma 17.3, che contiene le risorse principalmente destinate all'ISPRA, la quota di risorse sale al 97% dello stanziamento di competenza complessivo del Ministero. Come evidenziato nelle tabelle precedenti, gli stanziamenti previsti dal disegno di legge in esame sono ridotti rispetto al dato assestato 2016.

La diminuzione nello stanziamento complessivo di competenza dell'intero Ministero rispetto al dato assestato 2016 (-179 milioni di euro, pari al 21,5%) è quasi interamente concentrata nel programma 18.12 "Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche", il cui stanziamento di competenza quasi si dimezza (facendo segnare una riduzione di 183 milioni di euro, pari al 43%) rispetto al dato assestato.

La relazione illustrativa sottolinea che tale diminuzione deriva dal fatto che sono "oggetto di autorizzazioni di spesa a scadenza nel 2016 le risorse relative al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, nonché agli interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (complessivamente -150 milioni rispetto alle previsioni assestate)".

La relazione illustrativa sembra riferirsi:

- allo stanziamento autorizzato dal comma 111 della L. 147/2013, pari a 100 milioni di euro, che nel bilancio assestato risulta allocata nel capitolo 7511, che ha una dotazione di 150 milioni di euro, in virtù del rifinanziamento operato dalla tabella E della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), che scende a 50 milioni di euro nell'esercizio 2017;

- allo stanziamento autorizzato dal comma 112 della L. 147/2013, pari a 50 milioni di euro per il 2016, destinato ad alimentare un apposito fondo finalizzato al finanziamento di "un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani" ed allocato nel capitolo 1822. La dotazione del capitolo 1822 "Fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani", passa dai 50 milioni dell'assestato 2016 ai 20,6 milioni del disegno di legge in esame.

La missione 18 del bilancio dello Stato

La tabella seguente mostra le risorse della missione 18 considerata nel suo complesso, e non limitatamente agli stanziamenti inclusi nello stato di previsione del MATTM:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Programmi della missione 18 allocati in altri Ministeri (MEF, MIPAAF e Ministero della difesa)							
Missione/Programma	2016	2017					
	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
			Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
MATTM (Totale dei programmi della missione 18)	725,0	547,2	-	-3,2	543,9	-	543,9
MEF (18.14)	183,3	175,9	-	-	175,9	-	175,9
Ministero della difesa (18.17, nuovo)	-	492,4	-	-0,4	492,0	-	492,0
MIPAAF (18. 7, soppresso)	207,5	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18	1.115,8	1.215,5	-	-3,6	1.211,8	-	1.211,8

Una differente dinamica degli stanziamenti, con riferimento allo stato di previsione del MATTM, rispetto a quanto precedentemente rilevato circa la loro riduzione, sembra riscontrabile considerando la somma degli stanziamenti che, nei vari stati di previsione, compongono la missione 18. Rispetto al dato assestato 2016, infatti, la missione 18 mostra un incremento (pari circa al 9%) dovuto alla creazione del nuovo programma 18.17 "Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare", istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 177/2016 che ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri. In ragione di tale assorbimento è quindi stato soppresso il programma 18.7, che nell'esercizio 2016 era incluso nello stato di previsione del MIPAAF, le cui risorse erano destinate proprio alle esigenze del Corpo forestale.

La differenza di importo (pari a 284,9 milioni) tra il programma soppresso ed il nuovo programma istituito presso il Ministero della difesa sembra attribuibile al fatto che nel nuovo programma 18.17 vengono fatte confluire ulteriori risorse del MIPAAF, prima allocate nei programmi 7.6 "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" e 8.1 "Interventi per soccorsi".

Si consideri, però, che tale differenza di 284,9 milioni è superiore all'incremento registrato nello stanziamento complessivo della missione 18 (pari a 99,7 milioni).

Analisi delle modifiche della seconda sezione

Rimodulazioni

Si ricorda che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2017 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di **flessibilità** previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al **fattore legislativo**, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita **evidenza contabile**.

L'articolo 23, comma 3, *lettera a)*, della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:

la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche **tra missioni** diverse;

la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle **leggi di spesa** che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**).

In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

In allegato allo stato di previsione del MATTM è riportato un prospetto che espone le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero su cui sono state effettuate **rimodulazioni compensative**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, *lettera a)*, della legge di contabilità.

Si tralascia tuttavia l'analisi di tale prospetto, in quanto indica solamente un numero contenuto di rimodulazioni, tutte di importo estremamente ridotto (inferiore a 200.000 euro)

Definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni

La seconda sezione può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, *lettera b)* della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere **rifinanziate, definanziate e riprogrammate**, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a **spostare** nell'ambito della **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**¹⁰.

Il comma 3-ter dell'articolo 23 prevede esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

¹⁰ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

In allegato allo stato di previsione del MATTM è riportato un prospetto che espone le **autorizzazioni legislative di spesa** del Ministero su cui sono state effettuate **variazioni** ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge di contabilità.

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa del Ministero interessate dalle modifiche più rilevanti (in termini di importo) operate dalla seconda Sezione del disegno di legge di bilancio 2017

L. n. 120 del 2002, articolo 3 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997				
<i>MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>				
<i>Programma: Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (cap. 2211)</i>				
<i>(in milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	22,2	22,3	22,5	1.803,8
Riduzione / Rifinanziamento	-1,6	-2,0	-2,0	-160,0
<i>Totale esposto in Allegato</i>	<i>20,6</i>	<i>20,3</i>	<i>20,5</i>	<i>1.643,8</i>

L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 226 – Accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino				
<i>MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>				
<i>Programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (cap. 1644)</i>				
<i>(in milioni di euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	7,0	7,0	7,0	560,0
Riduzione / Rifinanziamento	-1,5	-1,8	-1,8	-144,0
<i>Totale esposto in Allegato</i>	<i>5,5</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>	<i>416,0</i>

Si segnala altresì il seguente rifinanziamento operato nell'ambito dello stato di previsione del MEF e relativo al contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

D.L. n. 148 del 1993, articolo 3 – Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale				
<i>MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI</i>				
<i>Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali (cap. 7499)</i>				
<i>(in euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	-			
Riduzione / Rifinanziamento	180,0			
<i>Totale esposto in Allegato</i>	<i>180,0</i>			

Di interesse anche la seguente tabella, che evidenzia la somma algebrica dei finanziamenti e rifinanziamenti operati nell'ambito del programma 18.17

del MIPAAF, che assume un valore significativo con riferimento agli anni 2020 e seguenti:

Disposizioni normative varie				
<i>MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>				
<i>Programma: Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (capitoli vari)</i>				
<i>(in euro)</i>	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	7,1	7,1	7,1	156,8
Riduzione / Rifinanziamento	-0,4	-0,4	-0,4	-87,1
<i>Totale esposto in Allegato</i>	6,7	6,7	6,7	69,7

Analisi degli effetti della prima sezione

Le disposizioni normative della **sezione I** non hanno effetti sugli stanziamenti contenuti nello stato di previsione del MATTM.

Analisi per capitoli di spesa

Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato, per il 2017, dei principali capitoli di spesa dello stato di previsione del MATTM, restringendo l'analisi ai capitoli dei programmi aventi una dotazione di competenza rilevante, quindi dei soli programmi 18.5, 18.12, 18.13, 18.15 e 17.3.

Nell'ambito del **programma 18.5 “Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali”** le risorse disponibili insistono prevalentemente sul **capitolo 2211**, relativo alle spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali, con 23,6 milioni di euro (20,6 dei quali sono relativi alle “Spese per la partecipazione dell'Italia ai fondi internazionali previsti nell'ambito della convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici adottata il 9 maggio 1992 e nel successivo protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997”, come risultanti dal definanziamento di cui si è dato conto in precedenza).

All'interno del **programma 18.12 “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche”** i capitoli con lo stanziamento di competenza più rilevante sono il **capitolo 7511**, relativo ad interventi di messa in sicurezza del territorio contro il **dissesto idrogeologico** (si tratta delle risorse stanziare dal penultimo periodo del comma 111 della L. 147/2013), ed il **capitolo 7503 “Piani disinquinamento per il recupero ambientale”**, le cui risorse sono principalmente destinate alle spese per l'attuazione degli interventi di **bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto** (si tratta dei 45 milioni di euro autorizzati

dal comma 50 della L. 190/2014). Per entrambi i capitoli si registra uno stanziamento di competenza integrato per il 2017 pari a 50 milioni di euro.

Se si considera anche il capitolo 8531, che ha uno stanziamento di 26,3 milioni di euro destinati ad interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia, i tre capitoli considerati coprono più della metà dello stanziamento del programma in questione.

Relativamente al **programma 18.13 “Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino”**, si fa notare che gli stanziamenti principali sono iscritti nel **capitolo 1551 “Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi”** (che ha una dotazione di 71,1 milioni di euro, anche in conseguenza della soppressione del capitolo 1552, che conteneva le spese di natura obbligatoria per i medesimi enti, istituti, associazioni, ecc.), **oggetto dell’annuale decreto di riparto in favore degli enti parco e di altri organismi**.

L’ultimo schema di decreto, relativo al 2016, è stato recentemente esaminato, per il parere, dalle competenti Commissioni parlamentari ([Atto del Governo n. 330](#)).

Si segnala altresì il **capitolo 1644**, relativo alla **protezione dell’ambiente marino**, che ha una dotazione di 48,7 milioni di euro.

Nel **programma 18.15 “Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti”**, si segnalano il **capitolo 7082** relativo alle Spese per la realizzazione, installazione e attivazione del Sistema per la tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**), ove sono allocate risorse per 20 milioni di euro, e il **capitolo 7521 “Spese per l’emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania”** (che nell’esercizio 2016 era allocato nello stato di previsione del MEF) con uno stanziamento di 20,2 milioni di euro.

Lo stanziamento del **programma 17.3 “Ricerca in materia ambientale”**, come anticipato in precedenza, è destinato principalmente al finanziamento dell’**ISPRA**. A tale finalità sono infatti destinati i **capitoli 3621 e 8831**, che da soli coprono la quasi totalità dello stanziamento del programma, avendo nel complesso uno stanziamento di 80,7 milioni di euro.

Come anticipato, risorse destinate alla missione 18 si rinvencono anche nello stato di previsione del MEF e del Ministero della difesa.

Lo stanziamento del **programma 18.14 “Sostegno allo sviluppo sostenibile” del MEF** è in gran parte allocato nel capitolo 3025 “Fondo da ripartire per interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della **terra dei fuochi**”, che ha una dotazione di 150 milioni di euro (pari all’85% dello stanziamento totale del programma). Si tratta del fondo istituito dall’art. 1, comma 475, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

Lo stanziamento del **programma 18.17 “Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” del Ministero della difesa** è collocato in diversi capitoli relativi (principalmente) alle spese per il personale (nel solo capitolo 2851 “**competenze fisse e accessorie al personale**” è concentrato il 78% dello stanziamento totale del programma) e (secondariamente) alle spese per l’acquisto di beni e servizi.

Le tabelle A e B del Ministero dell’ambiente

Per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’accantonamento previsto dalla **tabella A**, pari a 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed a 8,5 milioni per il 2019, è destinato alla copertura degli oneri conseguenti all’A.C. 1533-B (“Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche”, approvato dal Senato, con modificazioni, il 26 ottobre scorso), nonché all’attuazione di interventi diversi.

Si segnala che ad ulteriori finalità ambientali, connesse con l’attività del Ministero dell’ambiente, sono destinati gli accontamenti previsti nelle tabelle A del Ministero dello sviluppo economico (per la copertura finanziaria dell’accordo Italia-EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi) e del Ministero degli affari esteri (per la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di Parigi in materia di cambiamenti climatici).

Relativamente al Ministero dell’ambiente, la **tabella B** registra un accantonamento di 60,7 milioni di euro per il 2017, 80,7 milioni per il 2018 e 50,7 milioni per il 2019.

La relazione illustrativa segnala che l’accantonamento in questione è preordinato alla copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (A.S. 2568, approvato definitivamente ma non ancora pubblicato nella G.U.) nonché per il finanziamento di interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, per gli interventi a favore della difesa dei suolo e per interventi diversi.

La stessa relazione segnala che l’accantonamento relativo al MEF comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti relativi al sostegno e alla valorizzazione dei “piccoli comuni” (A.S. 2541, risultante dall’approvazione dell’A.C. 65) e ai criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (A.S. 580-B).

L'ecobilancio

L'art. 36, comma 6, della L. 196/2009 ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali definite come le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Di tale prescrizione si è tenuto conto anche nel disegno di legge di bilancio che, come negli anni scorsi, espone le **risultanze delle spese ambientali**, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011.

Le risorse finanziarie stanziato dallo Stato per la **spesa primaria**¹¹ per la **protezione dell'ambiente** e l'uso e gestione delle risorse naturali a beneficio della collettività¹², secondo il disegno di legge in esame, ammontano a **circa 2,1 miliardi di euro nel 2017, pari allo 0,4%** della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2016, pari ad oltre 2,6 miliardi di euro, si registra una diminuzione del 19% circa per il 2017, che inverte la tendenza all'incremento che si era registrata negli anni precedenti.

I **settori di intervento** in cui si concentra la maggior parte (68,1%) delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2017 sono i seguenti: "protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie", "protezione della biodiversità e del paesaggio" e "gestione dei rifiuti", che assorbono rispettivamente il 34,7%, il 18,5% ed il 14,9%.

Inoltre una quota ulteriore, pari al 14,9%, si ripartisce tra i settori "uso e gestione delle acque interne" (6,2%), "uso e gestione della flora e della fauna selvatiche" (4,5%) e "gestione delle acque reflue" (4,2%).

Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 47,9% degli stanziamenti iniziali nel 2017, composto per il 37,3% da trasferimenti in conto capitale e per il 10,6% da trasferimenti di parte corrente.

Osservando la **distribuzione delle risorse tra i Ministeri**, si nota che la maggior parte delle risorse destinate per il 2017 a finalità ambientali è assegnata al Ministero dell'ambiente (29,5%), al Ministero delle

¹¹ La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.

¹² Da tale spesa sono pertanto escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di servizi ambientali ad uso interno.

infrastrutture e dei trasporti (22,3%) e al Ministero dell'economia e delle finanze (17,1%), che insieme assorbono poco meno del 70% del totale degli stanziamenti iniziali.

L'**analisi per missioni** evidenzia invece che la quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (43,9% nel 2017), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell'ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa Missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato (allocate in bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa), tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell'economia e delle finanze destinate prevalentemente ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi.

Nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" (8,9% delle risorse nel 2017), che rappresenta la seconda per importanza, sono comprese le risorse per la realizzazione del sistema Mose (i cui finanziamenti cessano nel 2018), la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

C.2.3. PROTEZIONE CIVILE

Le spese della missione 8 “Soccorso civile” del Ministero dell’economia e delle finanze

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), d’ora in poi MEF, è collocata la missione 8 “Soccorso civile”, di interesse della Commissione Ambiente. Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità” ed il programma 8.5 “Protezione civile”.

Le spese finali della missione 8 del MEF sono pari a 2.363,6 milioni di euro, costituite prevalentemente da spese in conto capitale (pari a circa il 93% del totale delle spese finali). Rispetto al totale del bilancio dello Stato, le spese finali della missione 8 del MEF coprono una quota dello 0,4%.

Ampliando l’analisi allo stanziamento di competenza (quindi considerando anche i 542,6 milioni di oneri di rimborso del debito pubblico), si fa notare che **rispetto al 2016**, il disegno di legge in esame prevede, per la missione 8 del MEF, una **riduzione della dotazione di competenza rispetto al dato assestato** di 320,8 milioni di euro, pari al **9,9%**. Si fa altresì notare che gli stanziamenti considerati (sia quello relativo all’assestamento dell’esercizio 2016 che quello integrato previsto dal disegno di legge in esame) sono entrambi decisamente superiori rispetto allo stanziamento previsto nel rendiconto 2015, dove le risorse di competenza erano pari a 2.016,3 milioni di euro.

Gran parte della riduzione sembra ascrivibile alla soppressione del capitolo 7452, per cessazione dell’onere previsto dall’art. 1, comma 440, della L. 208/2015, che ha previsto, per il solo 2016, un’autorizzazione di spesa di 190 milioni di euro per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna colpite dal sisma del maggio 2012. La relazione illustrativa, nell’evidenziare i cambiamenti delle articolazioni per missioni e programmi, segnala che una parte della riduzione registrata (pari a circa il 15% della stessa) è altresì da attribuire allo spostamento di risorse verso gli stati di previsione del MIPAAF e del MATTM. Un ulteriore fattore che incide sulla riduzione in esame è l’azzeramento dello stanziamento previsto dall’art. 11 del D.L. 39/2009 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”) per il Fondo per la prevenzione del rischio sismico (pari a 44 milioni di euro per l’anno 2016).

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per la missione 8 del MEF e per i relativi programmi di spesa, per il 2017, **raffrontate** con i dati dell’assestamento dell’esercizio **2016**. La tabella evidenzia altresì le

modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MEF								
	Missione/Programma	2016	2017					
		ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
				Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
6	Soccorso civile (8)	3.227,0	2.706,2	-	-	2.706,2	200,0	2.906,2
6.1	Interv. per pubbliche calamità (8.4)	2.105,7	1.700,1	-	-	1.700,1	200,0	1.900,1
6.2	Protezione civile (8.5)	1.121,3	1.006,0	-	-	1.006,0	-	1.006,0

Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del MEF in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

Analisi delle modifiche della seconda sezione

Rimodulazioni, definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni

Il disegno di legge in esame non prevede rimodulazioni, definanziamenti, rifinanziamenti e riprogrammazioni per i programmi della missione 8 del MEF.

Analisi degli effetti della prima sezione

Le disposizioni normative della **sezione I** non hanno effetti sugli stanziamenti contenuti nella missione del MEF, ad eccezione dei 200 milioni di euro che, per il 2017, sono allocati nel capitolo 8006 che accoglie le somme da destinare alla **ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016**. Ulteriori effetti riguardano, per il medesimo capitolo, gli anni successivi: 300 milioni di euro per il 2018 e 350 milioni per il 2019. Si tratta degli effetti derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 51, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame.

Nello stato di previsione non è indicato lo stanziamento per il 2020, disposto dalla medesima norma, e pari a 150 milioni.

Tali somme si aggiungono allo stanziamento autorizzato dall'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"), che ha istituito, nello stato di previsione del MEF, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite, assegnandogli, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal medesimo decreto, una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.

Lo stanziamento complessivo destinato alla ricostruzione e che incide su tale capitolo è quindi pari, per il quinquennio 2016-2020, a 1,2 miliardi di euro. Tale somma non include le risorse stanziate dalle delibere del Presidente del Consiglio

(si rinvia in proposito al paragrafo [“Gli eventi sismici di agosto-ottobre 2016 nel centro-Italia”](#) del tema web “Terremoti”), nonché quelle necessarie per la copertura delle misure di sostegno fiscale (che sono allocate nel capitolo 7824 del programma 11.9 “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità”) e che derivano dallo stanziamento operato dall’art. 51, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge.

Analisi per capitoli di spesa

Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato, per il 2017, dei principali capitoli di spesa della missione 8 del MEF.

All’interno del **programma 8.4 “Interventi per pubbliche calamità”**, le principali voci di spesa sono destinate a:

- al pagamento degli oneri di **ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari** e relativi interessi attivati a seguito di calamità naturali”. Le relative risorse, allocate nel capitolo 7456, sono pari a 242,3 milioni di euro;
- alla **ricostruzione** e alle agevolazioni fiscali nei territori dell’**Abruzzo** colpiti dal **sisma dell’aprile 2009**. Le risorse, allocate nei capitoli 7817 e 8005, sono pari complessivamente a 1.428,1 milioni di euro (e rappresentano il 75% dello stanziamento totale del programma);
- alla **ricostruzione** dei territori interessati dal **sisma del 24 agosto 2016**. Le risorse, allocate nel capitolo 8006, sono pari a 200 milioni di euro (si rinvia in proposito a quanto detto in precedenza).

Lo stanziamento complessivo del **programma 8.5 “Protezione civile”** risulta principalmente destinato a:

- al **Fondo per le emergenze nazionali**, la cui dotazione, allocata nel capitolo 7441, è pari a 240 milioni di euro;
- all’**ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari** attivati a seguito di calamità naturali. Le risorse, allocate nei capitoli 2187 e 9500, sono pari a 634,2 milioni di euro (e rappresentano il 63% dello stanziamento totale del programma)¹³.

Si segnala che nella missione 11 “Competitività e sviluppo delle imprese” del MEF, nel **programma 11.9 “Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità”** sono presenti alcuni capitoli finalizzati alla

¹³ Tale capitolo è stato istituito per effetto dell’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 74/2014, che ha modificato il comma 5-septies dell’articolo 5 della L. 225/1992, riguardante il passaggio di competenze dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze per quanto concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali.

ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici e alla sospensione di versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, per un ammontare complessivo di 574,2 milioni di euro, concentrati principalmente nei seguenti capitoli:

- capitolo 7810, ove sono allocati 431,2 milioni. Tale capitolo è stato istituito ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95 del 2012, riguardante i **crediti d'imposta** fruiti dai soggetti danneggiati dagli **eventi sismici del maggio 2012** e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo;
- capitolo 7824, ove sono allocati 100 milioni, per effetto dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 51, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge. Tale capitolo accoglie le somme destinate a coprire i minori versamenti conseguenti ai **crediti d'imposta** correlati ai finanziamenti agevolati concessi ai soggetti danneggiati dagli **eventi sismici del 24 agosto 2016** per gli interventi di ricostruzione privata.